

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COMO

22100 Como – Viale Spallino, 5 (Palazzo di Giustizia) – Tel. 031 / 26.93.35 – Fax 031 / 24.12.07

www.ordineavvodicomo.it

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI A INIZIATIVE DI TERZI ESTRANEI ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

1) Ambito di applicazione:

Premesso che nell'ambito del dovere di tutela dell'indipendenza del decoro professionale gravante sull'Ordine degli Avvocati deve ritenersi inclusa la facoltà di agevolare iniziative che promuovano l'immagine dell'avvocatura nella società, il presente regolamento è diretto a stabilire i criteri di massima in base ai quali il Consiglio dell'Ordine effettuerà la valutazione per concedere contributi economici che soggetti terzi dovessero richiedere per l'organizzazione di iniziative o eventi o per finalità e situazioni estranei alla formazione professionale.

Pertanto, sono escluse dal presente regolamento le contribuzioni relative a eventi, incontri o convegni inerenti alla formazione professionale continua.

Viene considerato contributo sia la corresponsione diretta di importi in denaro sia il sostenimento di spese per conto dei soggetti organizzatori (ad esempio sostenendo le spese per la messa a disposizione dei locali dell'evento) o il rimborso delle stesse.

2) Limite annuo

Il Consiglio concederà contributi nel limite massimo annuale di €. 5.000,00, salvo quanto disposto dall'art. 5.

Detto importo potrà essere modificato all'inizio di ogni anno con delibera consiliare.

3) Eventi finanziabili senza limitazioni

Sono finanziabili, con valutazione di merito effettuata caso per caso e sempre nei limiti dell'importo massimo annuale, gli eventi, gli incontri, le iniziative che abbiano un oggetto strettamente correlato all'esercizio della professione forense oppure socialmente utile, a rilevanza sociale o con finalità benefiche, solidaristiche o umanitarie e comunque legate al raggiungimento dei fini istituzionali del Consiglio.

L'importo del finanziamento verrà stabilito caso per caso dal Consiglio in relazione alla inerenza all'attività professionale, alla meritevolezza dell'oggetto ed alle necessità organizzative.

4) Eventi finanziabili con limiti;

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COMO

22100 Como – Viale Spallino, 5 (Palazzo di Giustizia) – Tel. 031 / 26.93.35 – Fax 031 / 24.12.07

www.ordineavvodicomo.it

Fatta sempre salva la valutazione discrezionale caso per caso sulla meritevolezza della concessione del contributo, sono finanziabili gli eventi sociali, culturali, sportivi o ludici purchè ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni:

- a) Siano idonei a migliorare o tutelare l'immagine dell'avvocatura;
- b) Per gli eventi sportivi o ludici, i partecipanti all'evento siano almeno per l'80% avvocati, o, nei casi di eventi a squadre, che almeno una squadra sia formata per il 70% da avvocati.

Detti eventi sono finanziabili nel limite massimo di €. 500,00 per evento e sempre nei limiti di disponibilità dell'importo annuo;

L'erogazione del finanziamento verrà effettuata dopo che il richiedente avrà dato dimostrazione della sussistenza dei presupposti di cui al primo comma.

I limiti di cui ai commi precedenti non si applicano ai contributi per iniziative socialmente utili, a rilevanza sociale o con finalità benefiche, solidaristiche o umanitarie, per le quali la ricaduta sull'immagine dell'avvocatura si riconosce implicita.

5) Deroghe

Le limitazioni di cui agli articoli precedenti potranno essere derogate per eventi e iniziative strettamente correlate a situazioni di eccezionale gravità (solo a titolo esemplificativo, terremoti, guerre o calamità naturali), a seguito di valutazione caso per caso da parte del Consiglio.

Nei casi di cui al comma precedente, potrà essere superato anche il limite dell'importo annuo di cui all'art. 2, purchè consentito dai limiti di bilancio.

6) Domanda

La domanda di contribuzione dovrà contenere, oltre ai dati del richiedente e del soggetto destinatario del contributo, anche una breve illustrazione dell'iniziativa e del programma, l'indicazione dei profili d'interesse forense, la quantificazione del contributo richiesto e l'indicazione dei soggetti diversi dall'Ordine degli Avvocati destinatari di analoga richiesta di contributo.